



**TRIBUNALE DI MILANO**

*Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale  
e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea*

Il Tribunale di Milano in composizione collegiale riunito in camera di consiglio nelle  
persone dei magistrati:

dott. Pietro Caccialanza	Presidente
dott.ssa Martina Flamini	Giudice
dott.ssa Elena Masetti Zannini	Giudice est.

ha pronunciato il seguente

**decreto**

nel procedimento camerale *ex artt. 35 bis D. L.vo n. 25/2008 e 737 ss. c.p.c.* iscritto al  
n. **40037/2018 R.G.** e promosso

da

, nata a Kekem, Camerun, il ( ), elettivamente domiciliata  
in Lodi – Via Solferino n. 68 Milano presso lo studio dell'avv. Angelomaria Malaraggia che  
la rappresenta e difende per delega in atti

*ricorrente*

contro

**MINISTERO DELL'INTERNO - COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL  
RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE PRESSO LA  
PREFETTURA U.T.G. DI MILANO**

*resistente*

con l'intervento obbligatorio del

**PUBBLICO MINISTERO**



In data 12.03.2020 la difesa depositava telematicamente i documenti 23 e 24, rispettivamente la relazione aggiornata della psicoterapeuta dott.ssa (relativa alle problematiche psicofisiche della ricorrente quale conseguenza delle violenze subite e alla necessità di ulteriori terapie e trattamenti) e la dichiarazione dell'associazione "Lesbiche senza frontiere" di Milano attestante la partecipazione della ricorrente alle attività e la sua volontà di integrazione.

In data 13.07.2020, data fissata per lo svolgimento dell'udienza nelle forme del contraddittorio cartolare ai sensi dell'art. 83, comma 7, lettera h) del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, il Giudice dava atto del deposito tempestivo di nota scritta e relativa documentazione da parte della ricorrente (docc. da 25 a 27: ulteriore relazione del Centro anti violenza aggiornata al 1.7.20 (doc. 25) a conferma della continuità del percorso individuale di cura e di riabilitazione della ricorrente, nonché la necessità che tale iter non venga interrotto, il CUD 2020 (doc. 26) e certificato datato 09.06.20 attestante la frequentazione del Corso per ottenere la qualifica di Ausiliario Socio Assistenziale (doc. 27).

Al termine dell'udienza, il Giudice si è riservato di riferire al Collegio.

La causa è stata discussa nella Camera di Consiglio in data 23.09.2020.

### **IN DIRITTO**

La sig.ra , priva di documenti di identificazione faceva ingresso in Italia, proveniente dalla Libia in data 06.07.2016 e formalizzava la propria domanda di protezione internazionale in data 26.08.2016 presso gli Uffici della Questura di Lodi (cfr. Mod. C3).

**Sentita dalla Commissione territoriale di Milano**, in data 19 giugno 2018, dichiarava di essere di nazionalità camerunense, etnia *bamileke* e religione cristiana evangelica, nata a Kekem e trasferitasi a Batie in seguito alla morte della madre e, di seguito, a Douala all'età di diciotto anni. Riferiva, inoltre, di essere nubile e di avere una figlia di sedici anni rimasta in Camerun, affidata alle cure di una zia.

Narrava, inoltre, di aver frequentato la scuola sino alla sesta classe e di aver lavorato come commerciante fino al momento dell'espatrio. Quanto alla famiglia di origine affermava di essere orfana di madre e di avere due sorelle rimaste in patria, mentre un fratello è deceduto.

**Quanto ai motivi che l'avevano indotta ad espatriare** ha dichiarato quanto segue.

La sig. ha narrato di essere stata sin da piccola incaricata dal padre di svolgere rituali di cura dei morti tipici della tradizione *Kougan*.

Riferiva, inoltre di aver subito una violenza sessuale all'età di 15 anni da parte di uno sconosciuto. Dopo 3 mesi dalla violenza, scopriva di essere incinta e veniva mandata dal padre presso una zia a Douala per portare a termine la gravidanza e partorire, data l'assenza di ospedali nel villaggio in cui vivevano. A circa un anno dal parto, il padre richiama la propria figlia al villaggio; la signora \_\_\_\_\_ lascia quindi la figlia alle cure della zia e torna presso la casa paterna. Qui il padre le comunicava di aver organizzato un matrimonio con il capo del gruppo "tradizionale", Fouyou Vincent, allora quarantacinquenne. Nel 2003, per sottrarsi a tale richiesta, la ragazza decideva di trasferirsi a Douala presso un'amica. Quest'ultima la aiutava ad emanciparsi dalla famiglia e ad avviare una piccola attività commerciale autonoma; la ricorrente interrompeva i contatti sia con il padre, sia con la zia e la figlia, riconciliandosi con loro solo dopo circa tre anni.

A Douala, nel dicembre 2006 la ricorrente veniva a conoscenza di una donna, tale Rebecca, che la corteggiava e la aiutava economicamente ad affittare e arredare un monolocale.

Con lei iniziava una relazione segreta.

Nel 2008 raccontava della propria relazione all'amica che l'aveva aiutata al suo arrivo a Douala a causa dell'insistenza di quest'ultima, insospettata dal nuovo tenore di vita. L'amica, indignata per quanto saputo, riferiva alla famiglia della signora \_\_\_\_\_ della relazione omosessuale e, poco tempo dopo, la ricorrente veniva sequestrata dai propri familiari i quali, davanti al diniego della ragazza, le dicevano che avrebbero indagato e, se avessero scoperto la sua omosessualità, l'avrebbero bruciata e avrebbero punito anche sua figlia.

Dopo essere stata liberata, spaventata per le minacce ricevute, la signora \_\_\_\_\_ si isolava per una settimana; in seguito, tuttavia, decideva di proseguire la relazione con la compagna.

Le due donne, per precauzione, si incontravano sempre presso la casa di Rebecca.

La relazione proseguiva per dieci anni senza problemi, sino a quando, l'8 marzo 2016, in occasione della festa per la celebrazione della giornata della donna, le due venivano scoperte in atteggiamenti intimi, presso l'abitazione della ricorrente, dalla zia di quest'ultima, entrata senza difficoltà avendo trovato la porta aperta. Alla vista delle due, la donna iniziava a gridare; accorrevano, quindi, i vicini con atteggiamento minaccioso e la ricorrente si dava alla fuga; prendeva un moto-taxi diretta a Yassa, lasciando alle proprie spalle la compagna.

A Yassa chiedeva aiuto ad un conducente di camion che, vedendola in difficoltà, la accompagnava a nord del Paese e la metteva in contatto con una donna nigeriana, tale Esther, che avrebbe potuto aiutarla a fuggire. Raggiungeva quindi la Nigeria dove

conosceva Madame Esther. Costei le offriva aiuto per andare a lavorare in Algeria come domestica.

Veniva, quindi, condotta a Tamarasset dove lavorava presso una famiglia araba per circa tre mesi e subiva plurime violenze sessuali da parte del padrone di casa. Veniva, però, allontanata da quella casa dalla moglie a seguito della scoperta delle violenze sessuali perpetrate dal padrone di casa, ed affidata ad un uomo che la conduceva in Libia nella prigione di Kidnapi a Sabrata. In Libia subiva molte violenze, fisiche e sessuali fino a quando veniva forzatamente condotta sulla riva del mare e obbligata a salire su un'imbarcazione che la conduceva in Italia.

Infine, riferiva di aver incontrato in Italia, nel gennaio 2018, su un treno una ragazza di nome Vivian, conosciuta in Nigeria con madame Esther alla quale lasciava il proprio numero telefonico. In seguito, riceveva delle telefonate di minaccia da parte della medesima madame Esther affinché ripagasse il debito contratto per venire in Italia ammontante a 15.000 €. Spaventata, la ricorrente si rivolgeva ad un'operatrice del centro di accoglienza la quale, supportata da un ente anti tratta, le consigliava di cambiare numero di telefono e profilo *Facebook*. Adottate tali misure e dopo aver partecipato ad alcuni colloqui con l'ente la signora affermava di sentirsi al sicuro.

**Quanto ai timori in caso di rientro nel Paese dichiarava:** *“Ho paura che la mia famiglia mi uccida, anche il governo mi aspetta e mi ricerca”* (cfr. verbale audizione Commissione Territoriale pag. 9)

**La Commissione Territoriale rigettava** la domanda di riconoscimento dello *status* di rifugiato a causa della mancanza di credibilità dei fatti riferiti. In particolare riteneva:

*“non credibili circa le ragioni alla base dell'espatrio per i seguenti motivi:*

- *l'assenza di conoscenza della tradizione “kougan” alla quale da bambina era stata obbligata ad aderire ed assenza di conseguenze a seguito del suo rifiuto a proseguire con l'incarico assegnatole per vincolo familiare;*
- *l'assenza di conseguenze anche a seguito del rifiuto al matrimonio combinato;*
- *l'assenza di alcuna situazione critica o potenzialmente pericolosa in oltre 10 anni di relazione omosessuale sia da parte della famiglia della richiedente sia da parte del contesto più generale anche dopo i sospetti manifestati dall'amica nel 2008 e le minacce sollevate dalla famiglia;*
- *l'incongruenza tra le minacce subite e l'assenza di conseguenze per il mantenimento del tenore di vita e del monolocale che le erano stati contestati dall'amica;*

- *dichiarazione di volere ora cambiare orientamento sessuale perché traumatizzata dall'esperienza al Paese e perché ha paura anche della polizia italiana (sul referto medico italiano esibito dalla richiedente in sede di audizione c'è scritto che la stessa "riferisce rapporti sessuali protetti")*

- *modalità ambigua di svincolo dal circuito di tratta dalla Libia all'Italia.*"

Riteneva, inoltre, insussistente il rischio di un grave danno di cui all'art. 14 comma 1 lett a) e b) del D.Lgs 251/2007 a causa della mancata credibilità della narrazione e, quanto alla lettera c) alla luce della zona di provenienza della richiedente. Infine, la Commissione riteneva che nel caso in esame non vi fossero elementi sufficienti per il rilascio del permesso di soggiorno ex art. 5 comma 6 del T.U.I.

A seguito dell'impugnazione, si è ritenuto opportuno procedere a **nuova audizione** dell'interessata, per consentirle di superare alcune contraddizioni e inconsistenze rilevabili dal verbale redatto avanti alla Commissione Territoriale, in ossequio al principio di cooperazione e, quanto al diritto di essere sentiti nel corso del procedimento di protezione, in applicazione del principio di diritto enunciato dalla Corte di Giustizia, Terza Sezione causa C.560/2014 sentenza resa il 9 febbraio 2017: *"deve tuttavia essere organizzato un colloquio quando **circostanze specifiche**, che riguardano gli elementi di cui dispone l'autorità competente oppure la situazione personale o generale in cui si inserisce la domanda di protezione sussidiaria, lo rendano necessario al fine di esaminare con piena cognizione di causa tale domanda.*

In **sede giudiziale**, in data 11.02.2019, la ricorrente ha confermato quanto già riferito durante l'audizione presso la Commissione Territoriale fornendo maggiori dettagli in merito alle tradizioni Kougan, alla relazione con Rebecca e al proprio orientamento sessuale. Infine la signora ha avuto modo di riferire in merito all'incontro con Vivian in Italia e il conseguente contatto con la madame Esther.

Quanto al timore in caso di rientro in Camerun, in sede di udienza, riferiva *"R: temo la polizia ed i miei familiari. In Camerun la polizia non è clemente come qui in Italia, ti prendono e ti sbattono in prigione. Ho paura per il fatto che sono lesbica". (cfr. verbale audizione giudiziale pag. 7)*

**L'odierna ricorrente pone, dunque, a fondamento della domanda di protezione il timore di persecuzione a causa del proprio orientamento sessuale.**

Trattandosi di domanda di protezione internazionale basata sull'appartenenza al gruppo sociale delle persone LGBTI è opportuno svolgere l'analisi del caso specifico tenendo in considerazione sia le linee guida dell'UNHCR n. 9 del 2012 "Domande di riconoscimento dello status di rifugiato fondate sull'orientamento sessuale e/o l'identità di genere

nell'ambito dell'articolo 1A(2) della Convenzione del 1951 e/o del suo Protocollo del 1967 relativi allo status dei rifugiati”, sia i cd. Principi di Yogyakarta sull'applicazione del diritto internazionale dei diritti umani in relazione all'orientamento sessuale e all'identità di genere<sup>1</sup>.

Secondo tali documenti, un'analisi adeguata deve partire dalla premessa che i richiedenti hanno diritto di vivere nella società per quello che sono e non devono nascondere la propria identità. L'orientamento sessuale e/o l'identità di genere<sup>2</sup> sono aspetti fondamentali dell'identità umana che sono innati o immutabili, o che una persona non dovrebbe vedersi costretta ad abbandonare o a nascondere<sup>3</sup>. Poiché i diritti fondamentali e il principio di non discriminazione sono aspetti centrali della Convenzione di Ginevra del 1951 e del diritto internazionale dei rifugiati<sup>4</sup>, la definizione di rifugiato deve essere interpretata e applicata tenendo in debita considerazione questi aspetti, ivi compreso il principio di non discriminazione sulla base dell'orientamento sessuale e dell'identità di genere.

Nell'ambito della valutazione delle domande di protezione internazionale, dunque, l'orientamento sessuale di un richiedente rileverà qualora tema di subire atti persecutori sulla base del proprio orientamento sessuale reale o percepito, in quanto non conforme alle norme politiche, culturali o sociali predominanti, nel Paese di origine.

Per il riconoscimento dello **status di rifugiato** è necessario, infatti, secondo il D.Lgs. n. 251/2007, che il richiedente abbia un fondato timore di subire persecuzioni per uno dei cinque motivi disciplinati nell'Art. 1 A (2) della Convenzione di Ginevra del 1951 e a

---

<sup>1</sup> Si tratta di un documento (adottato nel 2007) che, sebbene non sia vincolante, riflette importanti principi consolidati del diritto internazionale ICJ, *I Principi di Yogyakarta - Principi sull'applicazione del diritto internazionale in materia di diritti umani in relazione all'orientamento sessuale e l'identità di genere* (di seguito: "I Principi di Yogyakarta"), marzo 2007, consultabili all'indirizzo <http://www.unhcr.org/refworld/docid/48244e602.html>.

<sup>2</sup> Per una definizione si vedano Linee guida dell'UNHCR n. 9 del 2012 *Domande di riconoscimento dello status di rifugiato fondate sull'orientamento sessuale e/o l'identità di genere nell'ambito dell'articolo 1A (2) della Convenzione del 1951 e/o del suo Protocollo del 1967 relativi allo status dei rifugiati*. "Orientamento sessuale e identità di genere sono concetti ampi che lasciano spazio all'auto-identificazione. Le ricerche compiute nel corso degli ultimi decenni hanno dimostrato che l'orientamento sessuale può variare nell'ambito di uno spettro di possibilità che comprendono l'attrazione esclusiva e non esclusiva nei confronti di persone appartenenti allo stesso sesso o al sesso opposto. Anche l'identità di genere e le sue espressioni assumono molte forme; alcune persone possono non identificarsi né come uomo né come donna, altre come entrambi. Che l'orientamento sessuale di un individuo sia determinato, fra l'altro, da fattori genetici, ormonali, legati allo sviluppo, sociali e/o culturali (o da una combinazione di questi), per la maggior parte delle persone l'orientamento sessuale non è per nulla, o quasi per nulla, una questione di scelta. Se per la maggior parte delle persone l'orientamento sessuale o l'identità di genere si determinano in giovane età, per altre questi possono continuare ad evolvere nel corso della vita. Persone diverse realizzano in momenti diversi della loro vita di essere LGBTI, e le loro espressioni sessuali e di genere possono variare secondo l'età e altri fattori sociali e culturali." Pag. 4 e 5

<sup>3</sup> Il Principio n. 3 dei *Principi di Yogyakarta* afferma che l'orientamento sessuale e l'identità di genere che ogni persona stabilisce per sé sono parte integrante della sua personalità e costituiscono uno degli aspetti basilari dell'autodeterminazione, della dignità e della libertà.

<sup>4</sup> *Convenzione di Ginevra del 1951*, par. 1 del Preambolo, art. 3.

causa di tale timore non voglia o non possa avvalersi della protezione del Paese di cui ha la cittadinanza o la residenza abituale in caso di apolidi.

Nel presente caso l'odierna ricorrente pone a fondamento della domanda di protezione il timore di essere perseguitato a causa della propria omosessualità. Quanto dichiarato dalla sig.ra \_\_\_\_\_ risulta, dunque, astrattamente riconducibile alla definizione di rifugiato. La ricorrente, infatti, trovandosi fuori dal Paese di cui ha la nazionalità, ha espresso un timore di essere perseguitato e/o discriminato e per tali ragioni non vuole fare ritorno in Camerun.

Occorre, pertanto, svolgere un'analisi sulla credibilità delle dichiarazioni.

In *primis* **sulla valutazione di credibilità**<sup>5</sup> si osserva quanto segue: le citate linee guida UNHCR, chiarito che *“l'accertamento dell'identità LGBTI del richiedente rappresenta essenzialmente una questione di credibilità”*, segnalano **specifici aspetti** che possono meritare di essere approfonditi nel corso del colloquio, in quanto rilevanti ai fini della valutazione della sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della protezione internazionale per richiedenti dichiaratisi LGBTI. Essi riguardano: l'autoidentificazione, l'accettazione di sé, l'eventuale problema dell'identità di genere, la non conformità, le relazioni familiari, le relazioni sentimentali e sessuali, il rapporto con la comunità.

Tali ambiti sono stati trattati sia durante la fase amministrativa sia durante quella giudiziale, tuttavia quanto narrato **non può essere ritenuto credibile**.

La ricorrente, infatti, non è stata in grado di circostanziare la presa di coscienza della propria omosessualità, affermando *“D: Quale motivo ti ha spinto a iniziare una relazione omosessuale, peraltro molto pericolosa? R: Quando sono stata violentata ho iniziato a odiare gli uomini, se un uomo mi parlava sentivo fastidio, non sono più riuscita ad avere rapporti con gli uomini. Pian piano mi sono distaccata dal genere maschile. Quando ho conosciuto questa donna, lei ha iniziato a parlarmi con dolcezza e mi ha conquistata, ogni tanto mi dava soldi per aiutare me e la mia bambina (che nel frattempo viveva con mia zia),*

---

<sup>5</sup> Come ribadito dalla Suprema Corte, *“la valutazione di credibilità o affidabilità del richiedente la protezione non è frutto di soggettivistiche opinioni del giudice di merito, ma il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione, la quale dev'essere svolta non sulla base della mera mancanza di riscontri oggettivi, ma alla stregua dei criteri stabiliti nel D. Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5: verifica dell'effettuazione di ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; deduzione di un'idonea motivazione sull'assenza di riscontri oggettivi; non contraddittorietà delle dichiarazioni rispetto alla situazione del paese; presentazione tempestiva della domanda; attendibilità intrinseca. Inoltre, il giudice deve tenere conto “della situazione individuale e delle circostanze personali del richiedente”, con riguardo alla sua condizione sociale e all'età (D. Lgs. n. 251 del 2007, art. 5, comma 3, lett. c), e acquisire le informazioni sul contesto sociopolitico del paese di rientro, in correlazione con i motivi di persecuzione o i pericoli dedotti, sulla base delle fonti di informazione indicate nel D. Lgs. n. 25 del 2008, ed in mancanza, o ad integrazione di esse, mediante l'acquisizione di altri canali informativi (Cass. n. 16202/2012). La credibilità delle dichiarazioni del richiedente la protezione non può essere esclusa sulla base di mere discordanze o contraddizioni nell'esposizione dei fatti su aspetti secondari o isolati, quando sia mancato un preliminare scrutinio dei menzionati criteri legali previsti per la valutazione dell'attendibilità delle dichiarazioni, specie quando il giudice di merito non abbia concluso per l'insussistenza dell'accadimento (Cass. n. 8282/2013)” (Cass. 14.11.2017 n. 26921).*



*io passavo i soldi a mia zia. Io odio gli uomini e quando ho conosciuto questa donna ho iniziato a sentirmi bene, provavo sensazioni forti, è una cosa che sentivo dentro, ho iniziato ad amarla e ancora oggi la amo anche se è morta. Oggi sono ancora attratta dalle donne, mi sento meglio con loro. Non sapevo fosse pericoloso in Camerun. ho lasciato la signora (Rebecca) ed ho iniziato a uscire con un uomo per celare la mia omosessualità quando ho saputo che era pericoloso (cfr verbale udienza pag. 3).*

Anche nella descrizione della relazione sentimentale avuta in Camerun e durata oltre dieci anni la narrazione appare molto generica e priva dettagli significativi sul piano emotivo e personale. Nella sintetica descrizione sono forniti principalmente aneddoti legati a rapporti sessuali avuti con Rebecca e non vi sono mai riferimenti ad altri aspetti della vita sentimentale con la donna (*“Un giorno mi ha chiesto di andare da lei per mostrarle i miei abiti. Quando sono arrivata a casa sua, mi ha detto che mi amava e io le ho risposto che l’amavo anch’io. Quando lei ha cominciato a parlarmi mi stava toccando. Quel giorno non ha comprato nulla, mi ha dato dei soldi e sono rientrata a casa. Un giorno lei mi ha spiegato che amandomi avrebbe voluto fare l’amore con me. Io le ho chiesto come si faceva, lei mi ha detto che era una bella cosa, che mi voleva e che mi amava e che mi avrebbe mostrato come si faceva. Lei mi toccava, mi toccava mi ha chiesto di lasciarla fare che voleva occuparsi di me e poi mi ha lasciato andare a casa” [...] Lei mi aveva presa, avevo accettato di stare con lei, veniva a casa mia facevamo l’amore. Voleva sapere perché non avessi un uomo, le ho raccontato che ero stata violentata e che per questo motivo non volevo più andare con gli uomini e quindi avevo accettato di stare con lei. Lei faceva tutto per me, mi dava dei soldi e con quei soldi mi occupavo di mia figlia, riempiva il mio frigor*” *“La signora, si chiamava Magni Rebecca, si rivolgeva a me apostrofandomi “piccola lesbica” e “amore lesbica”. Mi chiamava così e io ho cominciato ad amarla fino a quando un giorno ho raccontato alla mia amica, che insisteva troppo, della mia relazione pregandola di mantenere questo segreto. La signora mi aveva detto di non dire a nessuno che ero lesbica, perché se si fosse scoperto anche della nostra relazione avremmo rischiato la nostra vita” - cfr. verbale Commissione territoriale pag 3 e 4).*

Non risulta nemmeno credibile che le due donne abbiano vissuto una relazione clandestina per circa 10 anni senza subire alcuna conseguenza, benché l'amica fosse stata informata e la famiglia sospettasse la sua omosessualità (*D: Quindi in 10 anni nessuno aveva mai avuto dei sospetti? R: Ci nascondevamo fino al giorno in cui ho parlato con la mia amica D: In che anno ha parlato con la sua amica? R: Nel 2008 D: Quando la sua famiglia l’ha trattenuta per un giorno per farle confessare la sua omosessualità dopo che la sua amica aveva raccontato loro tutto? R: E’ stata nel settembre 2008 D: Che indagini ha fatto la sua famiglia per accertare la sua omosessualità, ne è al corrente? R: Non lo potevo sapere. Io continuavo a vivere nel mio monolocale ma i nostri rapporti intimi li*

*avevamo solo a casa di lei. Avevo paura cfr verbale audizione Commissione territoriale pag. 7); né che le due donne molto incautamente, pur consapevoli dei rischi, abbiano lasciato la porta di casa aperta durante un rapporto sessuale. Inoltre, anche in merito al percorso di presa di coscienza del proprio orientamento sessuale la ricorrente mostra contraddizioni e quando afferma “Vorrei tornare ad avere rapporti con gli uomini, cambiare ancora orientamento sessuale, perché sono spaventata da quello che mi ha traumatizzata al mio paese. Se qui andassi con le donne potrei essere uccisa ... ho paura di essere uccisa - D: Ma uccisa da chi qui in Italia? R: Magari la polizia potrebbe uccidermi Commissario: In Italia l'omosessualità non è un reato e la polizia non uccide nessuno” (cfr. verbale Commissione territoriale pag. 8) e in seguito riferisce “Adesso sapendo che qua si è liberi, vorrei iniziare il mio percorso come lesbica, frequento l'arci-gay. D: lo fai perché ti senti davvero felice di farlo o perché ti senti costretta? R: in centro a Ospedaletto ho ancora paura a dire che sono lesbica. Ma nell'arci-gay sono felice, mi sento me stessa, parlo, mi racconto”.*

Infine non è credibile che i medici italiani abbiano consigliato alla ricorrente di avere rapporti sessuali con un uomo al fine di regolarizzare il ciclo mestruale. Dalla lettura delle dichiarazioni la ricorrente mostra di provare fiducia nei confronti del genere femminile che le ha offerto attenzioni e protezione più che nei confronti del genere maschile che ha abusato di lei sin da piccola, usando violenza nei suoi confronti in numerosissime occasioni, dallo stupro in Camerun, alla Tunisia sino alla Libia e infine in Italia, tuttavia non emerge alcun tratto di presa di coscienza del proprio orientamento sessuale.

A causa dei rilevati elementi di non credibilità ritiene, pertanto, il Collegio che non sia possibile nel caso *de quo* riconoscere lo *status* di rifugiato per appartenenza al gruppo sociale delle persone LGBTI.

Osserva, altresì, il Collegio che a prescindere dalle vicende legate all'orientamento sessuale, la ricorrente è stata **vittima di gravi abusi** basati sul genere a partire dalla violenza subita a soli 15 anni dalla quale è nata una figlia, allevata dalla zia, al tentativo di matrimonio forzato con un uomo molto più grande di lei, oltre alle numerose violenze subite durante il viaggio per raggiungere l'Italia che certamente, come rilevato nella relazione psicologica prodotta (cfr. doc. n 22, aggiornamento doc. 25) hanno determinato “*l'insorgere di una sintomatologia post-traumatica tale da impattare in modo significativo sul funzionamento psicologico e sociale della stessa*”. Prosegue la relazione affermando che “*tale sintomatologia rivela una profonda sofferenza*”.

Applicando al caso *de quo* il principio interpretativo della **c.d. credibilità parziale o frazionata**, secondo il quale l'accertata inattendibilità, riferita a talune parti della

narrazione testimoniale, non inficia la credibilità delle altre parti del racconto, il Collegio considera, pertanto, non credibile la vicenda legata alla omosessualità della ricorrente, ma **credibile** che sia fuggita da un **tentato matrimonio combinato** dal padre con un uomo di 45 anni quando lei ne aveva soltanto 16, così come quanto riferito in merito al viaggio attraverso la Nigeria verso l'Algeria la Libia e l'Italia anche alla luce delle COI consultate.

*In primis*, il Collegio, in applicazione degli artt. 4(5) Direttiva Qualifiche e 3 comma 5 D.lgs. 251/2007, ritiene di poter concedere il c.d. con beneficio del dubbio e ritenere credibile quanto narrato in merito alle tradizioni Kougan. In sede di audizione giudiziale, infatti, la ricorrente ha avuto modo di riferire con maggiore precisione quanto già spiegato durante la fase amministrativa e tale maggiore dettaglio, pur a fronte di una scarsità di riscontri esterni<sup>6</sup>, pare sufficiente (*“la tradizione dice: una persona muore, dieci anni dopo si toglie il cranio, lo si mette in una casetta e lo si nutre mettendo olio di palma e carne, serve a chiedere fortuna e buona vita. D: hai fatto questo per cinque anni, dai 15 ai 20 anni? R: Sì, mi sono occupata solo di questo. Ma ho iniziato a 8 anni (non lo facevo tutti i giorni, c'erano dei momenti in cui si faceva, altri in cui andavo a scuola, nel week end da venerdì a sabato non si coltivavano i campi, ci si occupava della tradizione con un gruppo di persone) Ai 21 anni sono tornata a Douala, ho cambiato stile di vita, ho smesso di fare tutto ciò. D: come si chiama la tradizione? R: Kougan. Si ballava anche, la danza era fatta con maschere che avevano nove corna, non si vedeva il viso di chi ballava, era come una setta, le persone venivano scelte dal capo del villaggio, non tutti potevano fare questa danza. D: chi si occupava della tradizione nella tua famiglia? R: solo io, ero prescelta, non c'è una persona che sceglie l'individuo ma c'è uno spirito che si trasforma sotto forma di serpente, se viene trovato sul letto di un bambino, il bambino è prescelto. Nel mio caso è accaduto a me. Nella setta che è nella comunità solo i membri della setta fanno chi ne fa parte; nel mio caso quando mio padre ha saputo che io ero la prescelta, lui ha sputato nella mia mano e mi ha portato nella setta. D: come ha fatto a saperlo? R: io ho visto il serpente, mi sono messa a gridare, mio padre che era nella setta sapeva il significato del serpente. D: della tua famiglia chi faceva parte della setta? R: solo io e mio padre, le mie sorelle no. D: la tradizione lascia liberi di scegliere di andarsene? R: ero obbligata a seguire la tradizione, a 8 anni quando sono stata scelta ero obbligata ad andare a fare le cose della tradizione e mi hanno fatto mangiare il cuore del pollo mischiato con farmaci tradizionali,*

<sup>6</sup> Canada: Immigration and Refugee Board of Canada, Cameroun : les chefferies et la sorcellerie chez les Bamiléké, y compris le rituel, l'ordre de succession au chef, la scarification, les peintures, les danses, les masques, les traditions et les symboles; le mode de sélection des esclaves, de serviteurs et des épouses des chefs; l'excision des femmes adultes dans le cadre de ces rituels; information sur l'attitude de l'État et sur la nature de la protection offerte aux personnes qui refusent de succéder ou de participer (2000-2002), 7 August 2002, CMR39479.F, available at: <https://www.refworld.org/docid/3f7d4d713b.html> - Les bamilekes, Tematio Maurice, 29.09.2014, <https://www.nofi.media/2014/09/bamilekes-2/1165>

ero protetta dal clan spiritualmente. Quando sono andata a Douala a 21 anni, hanno iniziato a cercarmi spiritualmente e poiché non potevano ammazzarmi fisicamente, mi davano dei colpi spiritualmente. Sentivo la presenza di queste persone nei sogni, mi richiamavano a tornare indietro, sognavo che mi obbligavano a mangiare carne umana, sentivo la sensazione di soffocamento. Sentivo la loro presenza quando ero con altre persone. Poiché ero nella setta non potevo sposare altri, mi volevano costringere (cioè il capo della tradizione Fouyou Vincent) a sposare un uomo di 45 anni a 16 anni non volevo, ho deciso di scappare a 21 anni” cfr. verbale audizione giudiziale pagg. 2 e 3)”.

Come precisato nella *Guida pratica giudiziaria alle informazioni sui paesi di origine* pubblicata da EASO<sup>7</sup>, il fatto che manchino relazioni a sostegno di taluni resoconti non significa necessariamente che tali situazioni/eventi non si siano verificati. Infatti, tale carenza potrebbe essere dovuta, ad esempio, alla mancanza di testimoni, alla censura sui mezzi di informazione in determinati paesi, ad un periodo di instabilità e caos, a tabù culturali, o alla mancanza di copertura da parte della stampa estera. Inoltre, è possibile che le missioni conoscitive non abbiano visitato particolari aree a causa, ad esempio, della mancanza di risorse, della mancanza di tempo, di ragioni di sicurezza o dell'impossibilità di raggiungere una data zona.

Quanto al matrimonio forzato in Camerun, vi sono molteplici riscontri nelle fonti<sup>8</sup>. Nonostante la legge del Camerun proibisca i matrimoni forzati, tale pratica è molto diffusa, specie nelle zone rurali (la ricorrente è originaria di Kekem, piccolo villaggio nella regione sud occidentale del Paese <https://www.google.com/maps/place/K%C3%A9kem,+Camerun/@6.2162913,7.3981059,6.46z/data=!4m1!1m7!3m6!1s0x105fce21bc76be23:0x8d0748e0a3fccbc3!2zS8Opa2VtLCBDYW1lcuVu!3b1!8m2!3d5.152532!4d10.0191857!3m4!1s0x105fce21bc76be23:0x8d0748e0a3fccbc3!8m2!3d5.152532!4d10.0191857?hl=it>).

Le COI riportano, inoltre, che è frequente che le ragazze siano, come nel caso in esame, costrette a sposare un capo c.d. “chief”. In tali casi, secondo le fonti, non vi è una verifica

<sup>7</sup> EASO, *Guida pratica giudiziaria alle informazioni sui paesi di origine*, 2018, <https://op.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/42357e72-5c03-11e9-9c52-01aa75ed71a1>

<sup>8</sup> IRB – Immigration and Refugee Board of Canada: Cameroon: Prevalence of forced marriage in southern Cameroon, particularly in the Southwest Region, including state protection available; forced marriage as practiced by chiefs, and whether the girls or women that are forced to marry chiefs must be virgins and childless [CMR104378.E], 10 April 2013 <https://www.ecoi.net/en/document/1276813.html> - IRB – Immigration and Refugee Board of Canada: Cameroon: Domestic violence, including legislation; protection provided by the state and support services available to victims (2014-2016) [CMR105382.FE], 21 April 2016 <https://www.ecoi.net/en/document/1239541.html> - RDC – Refugee Documentation Centre, Legal Aid Board: Cameroon - Information on forced marriage in Cameroon – prevalence etc., 10 October 2016 [https://www.ecoi.net/en/file/local/1421060/4792\\_1515403450\\_142649.pdf](https://www.ecoi.net/en/file/local/1421060/4792_1515403450_142649.pdf) IRB – Immigration and Refugee Board of Canada: Cameroon: Forced marriages; treatment of and protection available to women who try to flee a forced marriage; whether it is possible for a woman to live alone in the country's large cities such as Yaoundé and Douala [CMR104129.FE], 20 September 2012 <https://www.ecoi.net/en/document/1067526.html>

della verginità e, a seconda del gruppo etnico, aver già avuto un figlio può aumentare il valore di una donna perché ha già dimostrato la sua fertilità. Tali informazioni dimostrano la credibilità di quanto riferito dalla signora \_\_\_\_\_ in merito al matrimonio per lei organizzato dal padre dopo la gravidanza avuta in conseguenza alla violenza sessuale. Quanto alle conseguenze del rifiuto, le citate fonti riportano che queste dipendono enormemente dal livello di istruzione dei membri della famiglia e dal fatto che ciò avvenga in un contesto rurale o urbano. In generale, secondo le COI, il rifiuto di un matrimonio forzato interrompe molti legami sociali che potrebbero altrimenti servire come fonte di protezione sociale e, in alcuni casi, la fuga causa isolamento e stigma; inoltre, le donne possono trovarsi così sole e prive di supporto da cadere nelle mani di **trafficcanti** di esseri che le conducono in Europa in cambio di lavoro forzato nell'industria del sesso.

Questa la situazione nella quale la signora \_\_\_\_\_ afferma di essersi trovata.

A tale proposito secondo un recente report di USDOS<sup>9</sup>, i trafficanti di esseri umani in Algeria sfruttano donne sia algerine che straniere. In questo Paese, i migranti provenienti da Paesi sub-sahariani (in particolare Mali, Niger, Burkina Faso, Camerun, Guinea, Liberia e Nigeria) e privi di documenti, sono i più vulnerabili alla tratta ai fini di sfruttamento lavorativo e sessuale, principalmente a causa del loro status migratorio irregolare, della povertà e in alcuni casi delle barriere linguistiche.

Altre fonti consultate confermano la diffusione del **fenomeno della tratta** in Camerun sia come Paese di destinazione che come Paese di origine delle vittime di tale reato<sup>10</sup> e la mancanza di capacità e di volontà del Paese di affrontare il problema con misure adeguate e perseguire gli sfruttatori. Tali elementi, unitamente a quanto riferito in merito ai contatti con la madame avvenuti in Italia, con riferimento alle modalità di reclutamento, i mezzi impiegati e il fine dello sfruttamento perseguito, siano astrattamente riconducibili al **fenomeno della tratta** (*“Come hai trovato Vivian? R: Avevo conosciuto Vivian a Yola. A Yola non avevo telefono, l’ho avuto qui in Italia. D: ma come hai fatto a trovare per caso Vivian a Ospedaletto Lodigiano? R: con Vivian ci siamo trovate in treno da Casalpusterlengo a Milano. D: Vivian lavorava come prostituita per Esther? R: sì, lavorava per Esther a Bologna. [...] D: quando hai incontrato Vivian? R: A gennaio 2018 D: eri in contatto con qualcuno? R: non avevo contatti con nessuno, ma quando ho incontrato*

<sup>9</sup> USDOS – US Department of State: 2020 Trafficking in Persons Report: Algeria, 25 June 2020 <https://www.ecoi.net/en/document/2036204.html>

<sup>10</sup> USDOS – US Department of State: 2019 Trafficking in Persons Report: Cameroon, 20 June 2019 <https://www.ecoi.net/en/document/2010775.html> - USDOS – US Department of State: 2020 Trafficking in Persons Report: Cameroon, 25 June 2020 <https://www.ecoi.net/en/document/2036234.html> – UNODC Global Report on Trafficking in Persons 2016 [https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/glotip/2016\\_Global\\_Report\\_on\\_Trafficking\\_in\\_Persons.pdf](https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/glotip/2016_Global_Report_on_Trafficking_in_Persons.pdf)

Vivian lei ha passato il mio numero a Esther. Io nel frattempo avevo un numero di telefono D: sei arrivata in Italia con un cellulare? R: no. Ho usato il pocket-money per comprare il telefono e una scheda D: Sapevi che Vivian faceva la prostituta? R: non me lo ha detto subito, ci siamo scambiate il numero, e dopo esserci sentite per un po' di tempo me lo ha detto. D: sapevi che lavorava per madame Esther? R: Vivian me lo ha detto dopo. Allora ho capito che si trattava di un business, di un traffico che facevano. D: come pensava Esther di trovarti in Italia se non avevi il telefono? R: Quando ero da Mohamed, lui ha parlato con Esther, lui era in contatto con lei. Parto dalla Libia senza telefono. Esther aveva previsto che io lavorassi in Algeria come domestica. Mohamed ed Esther hanno pagato il mio viaggio in Italia, l'obiettivo di Esther era che io lavorassi in Italia per ripagare il viaggio. D: senza un tuo numero di telefono, un tuo contatto? R: la vita è strana, ho incontrato Vivian per caso in treno. D: avevi il numero di Esther? R: no. Non avevo nessun numero. D: quando hai saputo che Mohamed l'aveva contattata per dirle che eri stata mandata in Libia? R: quando madame Esther mi ha chiamata per dirmi di andare a Piacenza a lavorare da una donna e mi spiega che Mohamed le aveva detto che ero in prigione in Libia, lei mi ha detto che aveva pagato per farmi uscire dalla prigione, mi disse che aveva pagato 15.000 euro. D: in Italia non ti sei prostituita? R: no, ho ricevuto tante chiamate e messaggi da Esther ma non mi sono mai prostituita. Ne ho parlato con Tatiana, del centro, loro mi hanno chiesto di cambiare numero. D: hai pagato qualcosa a Esther? R: no." Cfr. verbale audizione giudiziale pag. 6) rappresentano **chiari indicatori della tratta**<sup>11</sup>.

Alla luce di tali valutazioni, e tenendo in considerazione le linee guida dell'UNHCR n. 1 (*Linee Guida sulla Protezione Internazionale n. 1, La persecuzione di genere nel contesto dell'articolo 1A(2) della Convenzione del 1951 e/o del Protocollo del 1967 relativi allo status dei rifugiati, 2002*), la Dichiarazione sull'eliminazione della violenza contro le donne (*CEDAW Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women New York, 18 December 1979*)<sup>12</sup> e la Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta alla violenza nei confronti delle donne e alla violenza domestica<sup>13</sup>, è evidente che la ricorrente **è stata vittima di violenza di genere**. Questa, secondo la definizione di

<sup>11</sup> UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), *Guidelines on International Protection No. 7: The Application of Article 1A(2) of the 1951 Convention and/or 1967 Protocol Relating to the Status of Refugees to Victims of Trafficking and Persons At Risk of Being Trafficked*, 7 April 2006, HCR/GIP/06/07, available at: <https://www.refworld.org/docid/443679fa4.html> Tali linee guida muovono dall'assunto secondo il quale la tratta di persone, il cui principale obiettivo è quello di trarre profitto dallo sfruttamento di esseri umani, è una pratica proibita dal diritto internazionale e punita penalmente dalla legislazione di un sempre crescente numero di Stati. Tra gli strumenti internazionali adottati, rileva *in primis* il Protocollo del 2000 per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare di donne e minori (c.d. Protocollo di Palermo) a integrazione della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale. <sup>11</sup> In Italia il reato di tratta è disciplinato dall'art. 601 c.p.

<sup>12</sup> Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women New York, 18 December 1979 <https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CEDAW.aspx>

<sup>13</sup> Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence Istanbul, 11.V.2011 <https://rm.coe.int/168008482e>

UNHCR<sup>14</sup> comprende abusi fisici, sessuali e psicologici all'interno del nucleo familiare, o all'interno della comunità nel suo complesso, ovvero perpetrati e giustificati da parte dello Stato e delle istituzioni, ma anche il traffico delle donne, delle ragazze e la prostituzione forzata, il mancato accesso a risorse economiche o mezzi di sussistenza, opportunità, istruzione, salute o altri servizi sociali.

Com'è noto, la definizione di rifugiato di cui agli artt. 1 A (2) della Convenzione di Ginevra del 1951 e 2 comma 1 lett e) D.Lgs 251/2007<sup>15</sup> non prevede l'appartenenza di genere tra le cause di persecuzione. Una prima integrazione della disciplina sull'asilo in relazione al genere è stata fornita dalle citate Linee guida dell'UNHCR sulla *persecuzione di genere nel contesto dell'articolo 1° (2) della Convenzione del 1951*. Queste sottolineano la necessità di interpretare la disciplina dell'asilo in un'ottica di genere, una categoria socialmente costruita e dunque non sovrapponibile alla differenza sessuale e biologica uomo-donna. Nello specifico, le donne possono essere considerate, in determinate condizioni, come *“un particolare gruppo sociale”* che può essere oggetto di persecuzioni ai sensi dell'art. 1 A (2) della Convenzione di Ginevra<sup>16</sup>.

Negli ultimi anni il quadro normativo europeo è stato arricchito dalla *“Convenzione sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica”*, anticipata da un articolato piano d'azione del Consiglio d'Europa<sup>17</sup>, stipulata a Istanbul nel 2011, e ratificata dall'Italia con la legge 77/2013<sup>18</sup>. Ai sensi della Convenzione di Istanbul, la violenza contro le donne e le discriminazioni fondate sul genere sono violazioni dei diritti fondamentali nei confronti di tutte le donne senza alcuna distinzione.

<sup>14</sup> *“la violenza basata sul genere è quella violenza diretta contro una persona sulla base del suo genere o sesso. Essa comprende azioni che infliggono danno o sofferenza fisici, mentali o sessuali, minacce di tali atti, coercizione e altre forme di privazione della libertà...”* Definizione estensiva di violenza sessuale e di genere utilizzata dall'UNHCR e dai suoi partner operativi [Basata sugli articoli 1 e 2 della Dichiarazione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite sull'eliminazione della violenza contro le donne (1993) e sulla Raccomandazione 19, par. (§) 6 dell'11ma sessione della Commissione CEDAW] in UNCHR, *Violenza sessuale e di genere nei confronti dei rifugiati, rimpatriati e sfollati interni. Linee guida per la prevenzione e la risposta*, Maggio 2003

<sup>15</sup> *Rifugiato: “cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate e non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, ferme le cause di esclusione di cui all'articolo 10”.*

<sup>16</sup> Si vedano a tal proposito le Linee guida UNHCR UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), *Guidelines on International Protection No. 2: "Membership of a Particular Social Group" Within the Context of Article 1A(2) of the 1951 Convention and/or its 1967 Protocol Relating to the Status of Refugees*, 7 May 2002, HCR/GIP/02/02, available at: <https://www.refworld.org/docid/3d36f23f4.html>

<sup>17</sup> Il piano d'azione del Consiglio d'Europa per la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica è stato portato avanti attraverso una serie di raccomandazioni del Comitato dei Ministri, elencate nel preambolo della Convenzione di Istanbul, e di risoluzioni dell'Assemblea parlamentare. Tra queste merita ricordare la risoluzione n. 1662 (2009), *Action to Combat Gender-Based Human Rights Violations, Including the Abduction of Women and Girls*, del 28 aprile 2009. Rilevante è altresì la campagna di sensibilizzazione *Stop Violence against Women*, anch'essa promossa dal Consiglio d'Europa

<sup>18</sup> LEGGE 27 giugno 2013, n. 77. Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011. (13G00122)

In particolare, per **violenza contro le donne** si intendono “*tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica, che nella vita privata*”<sup>19</sup>.

Un capitolo specifico della Convenzione di Istanbul è dedicato a donne migranti e richiedenti asilo quali persone particolarmente esposte alla violenza di genere. La Convenzione fornisce agli Stati aderenti indicazioni precise per prevenire e perseguire le diverse forme di violenza di genere, riconosce la violenza sessuale e di genere come una forma di persecuzione ai sensi della Convenzione di Ginevra, impone di prendere in considerazione tale violenza anche nelle forme complementari di protezione, quali la protezione sussidiaria e a interpretare tutte le norme della Convenzione in un’ottica di genere<sup>20</sup> (art. 60 par 1 Conv. Istanbul). In questo modo, principi e indicazioni già forniti dalle Linee guida UNHCR assumono un valore vincolante per quegli Stati, come l’Italia, che hanno ratificato la Convenzione, aggiungendosi ai principi stabiliti dal diritto europeo. Nel quadro legislativo europeo, e nella normativa italiana di recepimento, vi sono alcuni espliciti riferimenti normativi alle questioni di genere.

In particolare, per quanto rileva i fini della presente decisione, il genere e il sesso della/del richiedente sono esplicitamente menzionati come elementi di cui è necessario tenere conto nella definizione di persecuzione per “*appartenenza a un particolare gruppo sociale*”<sup>21</sup>. Inoltre l’art. 7 del D.Lgs 251/2007 tra i motivi di persecuzione annovera gli atti di violenza fisica o psichica e gli art. 19 comma 2 e 3 comma 3 lett c) del decreto qualifiche stabiliscono la necessità di tenere in considerazione la situazione individuale e le eventuali vulnerabilità quali, *inter alia*, lo stato di gravidanza o l’aver subito torture e violenze sessuali, fisiche o psichica. In merito a queste oltre alla narrazione del vissuto già analizzata preme rilevare come la documentazione prodotta dalla difesa (relazioni psicologiche, perizia medico-legale e referto ginecologico) certifichi la vulnerabilità psichica della donna nonché le due interruzioni di gravidanza e le cicatrici “*compatibili con l’urto di un oggetto allungato – frusta*” (cfr. relazione medico legale pag. 2, doc n. 18).

---

<sup>19</sup> Convenzione di Istanbul, Art. 3 (A).

<sup>20</sup> Art. 60 par 1 e 2 Convenzione di Istanbul  
[https://www.gazzettaufficiale.it/do/atto/serie\\_generale/caricaPdf?cdimg=13A057890000010110002&dgu=2013-07-02&art.dataPubblicazioneGazzetta=2013-07-02&art.codiceRedazionale=13A05789&art.num=1&art.tiposerie=SG](https://www.gazzettaufficiale.it/do/atto/serie_generale/caricaPdf?cdimg=13A057890000010110002&dgu=2013-07-02&art.dataPubblicazioneGazzetta=2013-07-02&art.codiceRedazionale=13A05789&art.num=1&art.tiposerie=SG)

<sup>21</sup> DIRETTIVA 2011/95/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 13 dicembre 2011 recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (rifusione), Art. 10 e Art 8 comma 1 lett d) D.lgs. 251/2007.



Analizzate le citate disposizioni normative e le linee guida interpretative in una con le fonti relative alla condizione delle donne in Camerun e le dichiarazioni della ricorrente, ritiene il Collegio che il giudizio prognostico consenta di affermare che, in caso di rientro in tale Paese, vi sarebbe per la signora un **rischio effettivo di subire nuovamente atti persecutori** da parte della famiglia per essersi sottratta al matrimonio combinato, ovvero trovarsi in uno **stato di isolamento** tale da essere costretta ad affidarsi nuovamente a trafficanti di esseri umani. Come evidenziato, infatti, in Camerun, la violenza nei confronti delle donne è molto diffusa anche a causa della mancanza di volontà e/o capacità da parte dello Stato e degli altri soggetti preposti alla protezione, secondo la disciplina normativa di cui all'art. 6 del D.Lgs. 251/2007, di tutelare le donne da matrimoni forzati, tratta e violenze sessuali.

Alla luce dei principi esposti e delle valutazioni svolte, deve riconoscersi alla signora lo *status* di **rifugiata per appartenenza al gruppo sociale delle donne vittime di violenza** ai sensi dell'art 1 lett A (2) della Convenzione di Ginevra del 1951.

L'accoglimento della domanda principale assorbe l'esame delle domande subordinate.

Si provvede con contestuale separato provvedimento, alla liquidazione dei compensi al difensore del ricorrente ammesso al gratuito patrocinio.

#### **P.Q.M.**

Il Tribunale di Milano, *contrariis reiectis*, così provvede:

- accoglie il ricorso e per l'effetto riconosce il diritto della ricorrente lo *status* di rifugiata;
- nulla per le spese;
- manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 23.09.2020.

Il Giudice est.

Elena Masetti Zannini

Il Presidente

Pietro Caccialanza